



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 20/01/2022

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. PROROGA AL 31 MARZO 2022 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9-TER, COMMI 2, 4 E 5, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176. LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventidue , il giorno venti , del mese di Gennaio , alle ore 16:00, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	A
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGOLINI ENRICO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 4 (proponente: BELLUZZI ALESSANDRO) predisposta in data 13/01/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/01/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 18/01/2022 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 4

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 13/01/2022

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. PROROGA AL 31 MARZO 2022 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9-TER, COMMI 2, 4 E 5, DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176. LINEE DI INDIRIZZO.

Assessore competente: BELLUZZI ALESSANDRO

Settore proponente: SETTORE 02

Dirigente responsabile:

Richiamate le deliberazioni n.71 e n.72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: assegnazione risorse finanziarie;

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina dei debors e degli arredi” approvato con Delibera di Consiglio n. 37 del 22/05/2017, così come modificato dalla Delibera di Consiglio n.15 del 29/03/2019;

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con Delibera di Consiglio n. 81/2020, così come modificato con Delibera di Consiglio n.15 del 31/03/2021, il quale ha sostituito il previgente “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

Visto l'articolo 20 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni);

Visto l'art.181 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge con modificazioni dall' art.1 comma 1 della Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha introdotto, per la prima volta, quale misura emergenziale, il regime semplificato delle occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, così come convertito dalla Legge 18/12/2020 n.176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19." e visto in particolare l'art. 9 ter, introdotto tramite l'allegato della legge, che ai commi 2, 4, 5 stabilisce:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

[...]

4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.

5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n.287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21e 146 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380."

Visto l'art.1 comma 706 della Legge Finanziaria 2022, Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che recita: *"Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022."*;

Viste le precedenti Deliberazioni di Giunta n.50 del 26/05/2020, n.72 del 30/06/2020, n.131 del 15/10/2021, n.11 del 21/01/2021 e n.83 del 27/05/2021;

Ritenuto di confermare fino al 31/03/2022 i precedenti indirizzi stabiliti per la valutazione delle richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, provvedendo nel contempo ad avviare un tavolo con le associazioni di categoria al fine di individuare nuove linee di indirizzo volte a garantire il distanziamento richiesto dalle misure anti-Covid attualmente vigenti e il giusto spazio da concedere alle attività di somministrazione;

Ritenuto di stabilire, al fine di semplificare i procedimenti volti all'ottenimento di occupazioni suolo pubblico, che le categorie non rientranti nel regime di semplificazione sopra indicato, per le occupazioni suolo pubblico che si ripetono ogni stagione senza subire variazioni, possano presentare richieste di occupazione per tre anni;

Ritenuto di stabilire che per tali occupazioni il pagamento del canone relativo dovrà avvenire: per il primo anno al rilascio dell'autorizzazione e per gli anni a seguire prima del periodo di occupazione indicato nell'autorizzazione;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. di stabilire, per la valutazione delle istanze di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentate da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le seguenti disposizioni valide fino al 31/03/2022;

1.1. Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentate dalle attività di somministrazione dovranno essere valutate alla luce del parere endoprocedimentale della Polizia Municipale, per la valutazione degli aspetti di cui al Codice della strada;

1.2. Fatte salve le occupazioni già autorizzate prima del regime semplificato, le nuove occupazioni potranno essere solo occupazioni da effettuarsi con attrezzature facilmente amovibili, limitate a: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni o tende a sbraccio anche delimitazioni laterali / paraventi di altezza massima di 170 cm, funghi o altre attrezzature riscaldanti a norma;

1.3 Le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 e ai sensi dell'art. 9 ter della Legge 18/12/2020 n.176, ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere annuale, sono da ritenersi prorogate automaticamente fino alla data del 31/03/2022; per le occupazioni successive a tale data dovranno essere ripresentate apposite richieste di occupazione suolo pubblico;

1.4. Le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, già rilasciate ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 e ai sensi dell'art. 9 ter della Legge 18/12/2020 n.176 ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere annuale, e prorogate ai sensi del punto precedente, che prevedevano l'occupazione dell'area con attrezzature di cui ai "Dehor di Tipo A" (come definito dal Regolamento Comunale dei dehor), ossia con tavoli, sedie ed eventualmente fioriere, ombrelloni o tende a sbraccio, sono da ritenersi autorizzati ad installare anche delimitazioni laterali / paraventi di altezza massima di 170 cm, funghi o altre attrezzature riscaldanti a norma;

1.5. Le occupazioni rilasciate in attuazione delle agevolazioni concesse ai sensi dall'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34 e ai sensi dell'art.9 ter della Legge 18/12/2020 n.176, ove non sia stato ottenuto nuovo titolo abilitativo, dovranno essere rimosse entro il 31 marzo 2022;

1.6. Dovranno provvedere a presentare richiesta di occupazione di suolo pubblico le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

- che non sono già titolari di autorizzazione di occupazione suolo pubblico;
- che, pur essendo già titolari di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, intendano ampliare l'area occupata o intendano installare attrezzature diverse da quelle autorizzate e diverse da quelle di cui al punto precedente;

1.7. Le attrezzature che si intendono utilizzare per l'occupazione devono essere in linea con le indicazioni estetiche contenute nei vigenti Regolamenti comunali, pena la revoca del titolo abilitativo;

1.8. Ove non sia possibile rimanere a filo del fabbricato sede dell'attività sarà possibile derogare a tale principio generale;

1.9. Ove per motivi legati al rispetto del Codice della Strada o delle indicazioni dell'Amministrazione sia impossibile chiedere di occupare spazi antistanti la propria attività, sarà possibile richiedere aree non situate nelle immediate adiacenze de locale;

1.10. L'area oggetto di richiesta di occupazione per i dehor di tipo A (così come individuati dal Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors) potrà non essere limitata al fronte dell'attività, ma occorrerà comunque non intralciare le attività limitrofe, i passi carrai, i cancelli e gli accessi di case e attività;

1.11. L'attività di somministrazione al tavolo dovrà avvenire con adeguate attrezzature che consentano di garantire l'igienicità dei cibi;

1.12. Le attività di commercio su aree pubbliche di tipo A) relative a posteggi isolati abilitati all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande son considerabili alla stregua dell'attività di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

1.13 le richieste di occupazione suolo pubblico sono soggette al pagamento dei diritti SUAP;

1.14 Per le vie / le aree con particolare insistenza di locali pubblici, le nuove richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche così come le eventuali modifiche ad occupazioni già rilasciate, verranno valutate e rilasciate simultaneamente (per esempio Via Fiume);

1.15 La comunicazione prevista dall'art. 6 comma 1 lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001, essendo disapplicato il limite temporale previsto dalla medesima lettera di tale comma, deve intendersi soddisfatto con la presentazione della richiesta di occupazione;

1.16. Le occupazioni rilasciate in attuazione delle agevolazioni concesse ai sensi dall'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34 e ai sensi dell'art. 9 ter della Legge 18/12/2020 n.176, ancora in corso di validità, ma che non vengono utilizzate stabilmente per aumentare di fatto la superficie esterna di somministrazione e per migliorare le condizioni necessarie a garantire il distanziamento, dovranno essere obbligatoriamente rimosse pena l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive;

2. di stabilire i seguenti indirizzi per la gestione delle richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche che perverranno da parte di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle seguenti aree del territorio:

2.1 Via Fiume

Fino al 31/03/2022 potrà proseguire la viabilità con le stesse modalità stabilite nell'ordinanza n.100 del 28 maggio 2021, e potranno proseguire le occupazioni già autorizzate. Eventuali nuove richieste di occupazione verranno valutate in base ai criteri indicati nel presente atto.

2.2 Altre aree

P.zza I Maggio, Piazza Mercato, Piazza Roosevelt, Piazza Repubblica, Piazza Nettuno, P.zzetta della Gina potranno essere oggetto di richieste di occupazione suolo pubblico, ad eccezione delle date e nelle aree destinate a manifestazioni.

3. Durante le giornate in cui sono previste manifestazioni tutte le attrezzature posizionate sulle piazze / sulle aree ove è previsto l'evento dovranno essere rimosse.

4. di stabilire che le istanze di occupazioni spazi ed aree pubbliche delle attività economiche diverse da

quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fino al 31/03/2022

4.1. possono essere presentate telematicamente al SUAP indicando espressamente la superficie che si intende occupare, le attrezzature che si andranno installare e il periodo di occupazione. All'istanza può essere allegata la sola planimetria dalla quale sia possibile comprendere l'esatto posizionamento, gli arredi, gli impianti e gli oggetti che si intendono collocare sul suolo pubblico.

Nel caso in cui l'occupazione sia subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in quanto non ricadente nell'esenzione prevista dall'art. 181 del D.L. 34/2020), occorrerà seguire il normale iter previsto fino ad oggi per le richieste di occupazioni suolo pubblico, compresa la presentazione degli ulteriori documenti necessari.

4.2. di derogare temporaneamente, fino al 31/03/2022, al divieto di collocare tavolini previsto dal primo inciso dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi, consentendo alle attività artigianali alimentari il posizionamento di massimo 2 tavoli per relative otto sedute, dando atto che le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentate dalle attività artigianali, non godono del regime agevolato previsto dall'art.9 ter della Legge 18/12/2020 n.176;

5. di stabilire, al fine di semplificare i procedimenti volti all'ottenimento di occupazioni suolo pubblico, che le categorie non rientranti nel regime di semplificazione sopra indicato, potranno presentare richiesta di occupazione suolo pubblico anche per tre annualità, nel caso in cui si preveda che l'occupazione non subirà variazioni in tale lasso di tempo; in tal caso il pagamento del canone relativo dovrà avvenire per il primo anno al rilascio dell'autorizzazione e per gli anni a seguire prima del periodo di occupazione indicato nell'autorizzazione;

6. di avviare un tavolo con le associazioni di categoria al fine di individuare nuove linee di indirizzo volte a garantire il distanziamento richiesto dalle misure anti-Covid attualmente vigenti e il giusto spazio da concedere alle attività di somministrazione;

7 di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 2 Dott. Riccardo Benzi;

8. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Polizia Municipale, GEAT, Ambiente, SUAP, Urbanistica, Lavori Pubblici;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.E.E.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)